



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

All.to al Decreto N.P. 37/1
del 11/01/2021

Disciplina dei criteri oggettivi per la concessione delle autorizzazioni, per le designazioni e i conferimenti di incarichi al personale dell'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 44 e 45 della Legge regionale n. 31 del 1998.

Sommario

ART.1 - Finalità e ambito di applicazione	2
SEZIONE PRIMA Personale con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale superiore al 50%	3
ART. 2 - Incompatibilità assolute: attività vietate al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale superiore al 50% (art. 44 comma 1 l.r. 31/98)	3
ART. 3 – Incompatibilità assolute: attività incompatibili per conflitto di interesse.....	4
ART. 4 - Incompatibilità relative: attività soggette ad autorizzazione – art. 44 comma 2 l.r. 31/98	5
ART. 5 - Procedura autorizzativa – art. 44 comma 4	6
ART. 6 - Personale in posizione di comando	8
ART. 7 - Incompatibilità relative: attività compatibili soggette a semplice comunicazione preventiva – art. 44 comma 3 LR 31/98	8
ART. 8 - Procedura di comunicazione	9
ART. 9 - Incarichi conferiti dall'Amministrazione o da altri soggetti su designazione dell'Amministrazione – art. 44, comma, 6 LR 31/98.....	10
ART. 10 - Obbligo di comunicazione dei compensi percepiti – art . 44 comma 7	11
SEZIONE SECONDA Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.....	12
ART. 11 - Deroga per i dipendenti part time - art. 45 comma 1 l.r. 31/98.....	12
ART. 12 – Incompatibilità assolute: attività vietate ai dipendenti in part time (art. 45 commi 2 e 3 l.r. 31/98)	12
ART. 13 - Procedura autorizzativa - art. 45 commi 1 e 4 l.r. 31/98	13
SEZIONE TERZA Sanzioni.....	14
ART. 14 Sanzioni e controlli - art. 44 comma 9 e 10 l.r. 31/98.....	14
ART. 13 Garanzia del Diritto di Difesa	15
ART. 15 Disposizioni finali e transitorie	15
ART. 16 Entrata in vigore	16



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

ART.1 - Finalità e ambito di applicazione

1. La Regione Autonoma della Sardegna, di seguito denominata Regione, disciplina la concessione delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività non comprese nei compiti e doveri di Ufficio del personale dirigente e del personale dipendente, di seguito denominato "personale", con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, pieno e/o parziale.
2. Gli incarichi rientranti nella presente disciplina possono essere a titolo gratuito o retribuiti. Sono considerati retribuiti tutti gli incarichi, anche occasionali, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, anche di rimborso spese a forfait, un compenso o altra utilità suscettibile di valutazione economica.
3. Restano salve le discipline speciali previste da espresse disposizioni di rango legislativo, regolamentare o dalla normativa contrattuale.
4. Non rientrano fra i destinatari del presente decreto i dipendenti ai quali è consentito da norme speciali lo svolgimento di attività professionali o altre attività specificamente consentite e regolamentate.
5. In ogni caso le attività autorizzate o consentite a seguito di comunicazione, ai sensi degli articoli seguenti, devono essere tassativamente svolte al di fuori dell'orario di lavoro e non possono comunque, anche per l'onerosità e gravosità degli impegni assunti, pregiudicare il corretto e regolare svolgimento dei compiti istituzionalmente spettanti al personale e il normale svolgimento dell'attività lavorativa che deve sempre essere assicurato. Gli incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale possono essere svolti in orario di lavoro esclusivamente se tale modalità sia stata preventivamente stabilita all'atto di conferimento dell'incarico.
6. E' fatto divieto di svolgimento delle attività consentite, anche a titolo gratuito, a favore di terzi, all'interno dei locali dell'Amministrazione e/o mediante l'utilizzo di risorse, mezzi, anche informatici, e strumentazione di quest'ultima.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

SEZIONE PRIMA Personale con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale superiore al 50%

ART. 2 - Incompatibilità assolute: attività vietate al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale superiore al 50% (art. 44 comma 1 l.r. 31/98)

1. Fuori dai casi previsti dalle disposizioni legislative in materia, al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% dell'orario di lavoro, è fatto di divieto di svolgere le seguenti attività, non rientranti nei compiti e doveri di ufficio:

- a) esercitare attività commerciali, industriali o professionali, tra cui rientrano, ai fini del presente decreto, anche le attività di artigiano, di imprenditore agricolo a titolo principale e di coltivatore diretto;
- b) instaurare rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato alle dipendenze di soggetti pubblici o privati;
- c) svolgere incarichi retribuiti a favore di soggetti privati, fatta eccezione per incarichi di docenza conferiti da Agenzie formative inserite nell'elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale;
- d) assumere cariche di rappresentanza e comunque con responsabilità gestorie in società, con fini di lucro, di persone o di capitali, o in fondazioni;
- e) esercitare qualsiasi attività professionale comportante o meno l'iscrizione ad albi od ordini professionali.

2. Sono in ogni caso soggette a divieto tutte le attività che rivestano carattere della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo, intendendo come tali, e quindi non autorizzabili, le attività che comportano nell'anno solare un compenso, per singolo incarico, superiore a 5.000 euro lordi o, a prescindere dal compenso, un impegno superiore a 30 giorni anche non continuativi oppure quelle attività, anche di differente natura o oggetto che, cumulate tra loro, comportano nel medesimo anno complessivamente compensi lordi superiori al 50% della retribuzione complessiva lorda percepita dal dipendente nell'anno solare precedente.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

ART. 3 - Incompatibilità assolute: attività incompatibili per conflitto di interesse

1. In generale il personale, sia a tempo pieno che parziale, non può in nessun caso svolgere attività, anche a titolo gratuito, che si pongano in conflitto di interessi, anche solo potenziale, con l'Amministrazione di appartenenza. L'assenza di conflitto di interessi deve permanere per tutta la durata delle attività ed in caso di circostanze sopravvenute il dipendente è tenuto ad astenersi immediatamente dalle attività da svolgersi, ancorché debitamente autorizzate, dandone immediata comunicazione alla propria Direzione generale e a quella del Personale.

2. Il personale non può svolgere incarichi di collaudo, di progettazione, di direzione dei lavori o di componente di commissioni preposte all'aggiudicazione di contratti pubblici ai sensi del d.lgs. n. 50 del aprile 2016, benché a favore di altri soggetti pubblici, se appartiene ad un servizio che, attraverso il dipendente interessato o altri dipendenti della stessa struttura di appartenenza, ha svolto totalmente o in parte, in relazione al contratto in argomento, le seguenti attività:

- la fase di progettazione
- la fase di affidamento dei lavori / servizi / forniture
- la direzione dei lavori
- qualunque fase procedurale relativa al finanziamento dei lavori / servizi / forniture
- funzioni di vigilanza o controllo sia di natura tecnica che amministrativa sullo svolgimento dei lavori / servizi / forniture o sui soggetti a cui è affidata la realizzazione degli stessi.

3. Il personale non può svolgere attività nei confronti di soggetti che beneficiano di autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, contributi, o che siano assoggettati a forme di vigilanza o di controllo, di competenza della Direzione generale presso cui presta servizio o lo ha prestato nei tre anni precedenti la richiesta di autorizzazione o la comunicazione.

4. Il personale che appartiene ai Servizi che curano l'affidamento, la programmazione e/o il controllo di attività di formazione, non può svolgere, a favore di altri soggetti (pubblici e/o privati), prestazioni o incarichi di progettazione, di coordinamento o di insegnamento riferite alle predette attività di formazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

ART. 4 - Incompatibilità relative: attività soggette ad autorizzazione – art. 44 comma 2 l.r. 31/98

1. Lo svolgimento da parte del personale di qualsiasi attività extraistituzionale retribuita, diversa da quelle contemplate negli articoli 2, 3 e 7, deve essere previamente autorizzata dall'Amministrazione regionale.

2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono consentiti previa autorizzazione:

- a) incarichi temporanei a favore di soggetti pubblici, intesi come le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 o soggetti a tal fine assimilabili quali gli organismi di diritto pubblico;
- b) assunzione di cariche sociali in società cooperative;
- c) assunzione di cariche sociali in società/associazioni sportive, ricreative o culturali, anche se a titolo gratuito e/o quando l'atto costitutivo preveda che gli utili debbano essere interamente reinvestiti per l'esclusivo perseguimento degli scopi sociali;
- d) incarichi di docenza, presso soggetti pubblici o enti di formazione professionale accreditati nell'albo regionale, svolti in via occasionale e nel limite massimo di 100 ore annue;
- e) incarichi di partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorsi, selezioni e appalti pubblici nel limite massimo di 10 ogni anno. Qualora l'incarico di commissario sia svolto a titolo gratuito non è soggetto ad autorizzazione preventiva ma a mera comunicazione fermo restando il limite di 10 annui. Nel computo non rientrano gli incarichi conferiti dall'Amministrazione, fermo restando per questi quanto previsto dall'art. 9 della presente disciplina, e dagli Enti del sistema regione.
- f) singole prestazioni lavorative in impresa agricola familiare (coniugi e conviventi, fratelli, zii e rapporto di parentela fino al 2° grado) se l'impegno è modesto e non è abituale né continuativo ai sensi delle disposizioni del presente decreto;
- g) incarichi nei collegi sindacali e dei revisori dei conti
- h) ogni altra attività il cui esercizio sia consentito previa autorizzazione per espressa disposizione legislativa, regolamentare o contrattuale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

3. In via del tutto eccezionale, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, è consentito lo svolgimento di attività, purché non sussista conflitto di interessi con la Regione e previa autorizzazione:

- i) per finalità direttamente correlate alla cura di propri interessi strettamente personali;
- j) riconducibili all'esercizio di una libera professione, a condizione che si tratti di specifiche attività a titolo gratuito e a carattere non continuativo ai sensi del presente decreto che riguardino la cura di interessi personali e diretti di propri familiari (coniugi e conviventi, fratelli, zii e rapporto di parentela fino al 2° grado).

Non si considerano interessi personali e/o diretti ai sensi della presente disposizione quelli relativi ad attività svolte in maniera organizzata in forma di impresa o, nel caso di interessi di propri familiari, relativi ad attività imprenditoriale o professionale da questi svolte.

ART. 5 - Procedura autorizzativa - art. 44 comma 4

1. Il personale interessato a svolgere un'attività extra impiego ai sensi dell'art. 4, deve inoltrare la richiesta per il tramite del Direttore generale della struttura di appartenenza.

2. Il Direttore della struttura suddetta, entro 10 giorni, è tenuto ad esprimere parere riguardo a:

- a) la compatibilità dell'attività con le esigenze di servizio tenuto conto anche della specifica professionalità del dipendente nella propria posizione ed esperienza professionale e degli effetti sull'immagine dell'Amministrazione regionale;
- b) il contenuto dell'incarico stesso, i principi di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa, tenuto anche conto del carico di lavoro e della capacità del dipendente di assicurare il puntuale svolgimento delle attività istituzionali;
- c) il fatto che l'attività non genera conflitto di interessi, anche solo potenziale, con le funzioni svolte dall'Amministrazione e che non si configuri uno degli ulteriori casi di incompatibilità di cui all'articolo 3.

3. Il parere del Direttore generale è trasmesso per conoscenza al personale interessato, contestualmente all'invio dello stesso alla Direzione generale del Personale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

4. La richiesta deve essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dal Servizio competente almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività soggetta ad autorizzazione.
5. In nessun caso potranno essere rilasciate autorizzazioni a sanatoria dopo l'inizio dell'attività ancorché questa sia stata previamente comunicata in qualsiasi forma.
6. La richiesta, secondo il modello, deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) denominazione del soggetto che ha proposto l'affidamento dell'incarico, relativo codice fiscale e/o partita IVA e sede, contatti del soggetto, nonché codice IPA se posseduto;
 - b) ragioni del conferimento e criteri di scelta dell'incaricato;
 - c) oggetto, natura, luogo di svolgimento e durata dell'incarico;
 - d) proposta di contratto o di convenzione (se esistente);
 - e) modalità di svolgimento dell'incarico e quantificazione, anche presunta, del tempo e dell'impegno richiesti con data di inizio dell'incarico da indicare obbligatoriamente all'atto della richiesta; la data effettiva di fine incarico può essere comunicata all'atto di cessazione;
 - f) corrispettivo lordo previsto o presunto;
 - g) autodichiarazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente disciplina, compresa l'assenza di conflitto di interessi anche solo potenziale e impegno a comunicare ogni variazione significativa in merito.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione la Direzione del Personale verifica, sulla base di quanto dichiarato dal dipendente e di quanto attestato dal Direttore generale della struttura di appartenenza nel proprio parere, la sussistenza delle condizioni di cui alla presente disciplina.
8. Le richieste formulate si considerano accolte ove, entro 30 giorni dalla data risultante dal protocollo della Direzione del Personale, non venga adottato motivato provvedimento di diniego. Fino al rilascio dell'autorizzazione espressa o allo spirare del termine anzidetto non è consentito da parte del dipendente nessuno svolgimento, in tutto o in parte, dell'attività oggetto della richiesta.
9. Per le richieste di autorizzazione incomplete o prive del motivato parere del Direttore generale, secondo quanto previsto nei commi precedenti, il termine di 30 giorni decorre dalla data risultante dal protocollo della Direzione del Personale di ricezione della documentazione integrativa.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

10. Le autorizzazioni sono concesse dal Direttore generale competente in materia di Personale per il personale dipendente e dirigente. Nel caso in cui i richiedenti siano Dirigenti del Servizio Ispettivo, Direttori generali e Capi di gabinetto dell'Amministrazione regionale, esse sono autorizzate dall'Assessore del Personale, previo nulla osta del Presidente della Giunta o dell'Assessore di riferimento.
11. L'autorizzazione potrà essere revocata o sospesa in qualsiasi momento per il venire meno delle condizioni previste o per sopravvenute prevalenti esigenze di servizio.

ART. 6 - Personale in posizione di comando

1. Per il personale comandato/assegnato temporaneamente le autorizzazioni sono sempre rilasciate dall'Amministrazione datore di lavoro previa intesa con l'Amministrazione presso cui il dipendente presta servizio.
2. La richiesta deve essere inviata contestualmente alle due Amministrazioni.
3. Il termine per provvedere al rilascio dell'autorizzazione ai propri dipendenti comandati o assegnati presso altre amministrazioni, è per la Regione Sardegna di quarantacinque giorni. Si prescinde dall'intesa se l'Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Regione medesima.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, primo periodo, la richiesta si intende accolta.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli incarichi soggetti a mera comunicazione fermo restando che non dovrà essere rilasciata alcuna autorizzazione.

ART. 7 - Incompatibilità relative: attività compatibili soggette a semplice comunicazione preventiva - art. 44 comma 3 LR 31/98

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, commi 1, 2 e 3, della presente disciplina, è consentito senza la necessità di una preventiva autorizzazione lo svolgimento di prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale, senza scopo di lucro, non in qualità di socio lavoratore. Inoltre è consentito lo svolgimento delle seguenti attività con percepimento del relativo compenso:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

- a) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, purché non comportanti l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, né l'assunzione di cariche amministrative o di rappresentanza;
- b) utilizzazione economica di opere dell'ingegno da parte dell'autore, ovvero di invenzioni industriali da parte dell'inventore;
- c) partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore, tutor, mediatore e speaker presso soggetti pubblici e privati;
- d) incarichi svolti a titolo gratuito, o per i quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate, presso soggetti pubblici o privati;
- e) incarichi per i quali il personale è collocato in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali al personale presso le stesse distaccato o in aspettativa non retribuita;
- g) attività di carattere artistico o sportivo, escluse quelle svolte a titolo professionale;
- h) attività peritali su incarico conferito dall'Autorità Giudiziaria (CTU);
- i) ogni altra attività il cui esercizio sia consentito previa comunicazione per espressa disposizione legislativa, regolamentare o contrattuale.

2. In ogni caso, al fine di consentire la valutazione della sussistenza delle condizioni di cui alla presente disciplina, con particolare riferimento all'assenza di conflitto di interessi, il personale che intende svolgere una delle attività di cui al presente articolo è tenuto a darne comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 8 del presente decreto.

ART. 8 - Procedura di comunicazione

1. Il personale che intende svolgere incarichi a titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, c. 3, lett. b), o comunque soggetti a semplice comunicazione ai sensi dell'art. 7, deve informare la Direzione generale del Personale almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'attività.

2. La comunicazione deve essere munita di visto che attesti la compatibilità dell'attività con le esigenze di servizio tenuto conto anche della specifica professionalità del dipendente nella propria posizione ed esperienza professionale e degli effetti sull'immagine dell'Amministrazione regionale,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

nonché l'assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, con le funzioni svolte dall'Amministrazione: del Direttore del Servizio di appartenenza per il personale non dirigente; del Direttore generale per i dirigenti; del Presidente della Giunta o dell'Assessore di riferimento per i dirigenti del Servizio Ispettivo, i Direttori generali e i Capi di Gabinetto.

3. La comunicazione deve essere effettuata mediante l'utilizzo del modulo predisposto dalla direzione del Personale che deve comunque riportare le informazioni relative al tipo di incarico, all'oggetto dell'attività da svolgere, al soggetto conferente, alle date di inizio e fine e all'impegno richiesto.

4. La Direzione del Personale, ricevuta la comunicazione, dispone l'inibizione delle attività in caso di assenza di visto di cui al comma 2 o di visto negativo, nonché qualora le attività costituiscano violazione di quanto disposto dagli artt. 2 e 3 della presente disciplina.

ART. 9 - Incarichi conferiti dall'Amministrazione o da altri soggetti su designazione dell'Amministrazione – art. 44, comma, 6 LR 31/98

1. Il presente articolo disciplina gli incarichi, che non rientrano nei doveri d'ufficio, conferiti dall'Amministrazione regionale ai propri dipendenti o attribuiti da altri enti pubblici ai medesimi dipendenti su designazione dell'Amministrazione stessa.

2. Tali incarichi devono essere espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

3. L'Amministrazione regionale conferisce gli incarichi o designa il personale nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) adeguata pubblicità interna da realizzarsi tramite il sito istituzionale per almeno 10 giorni tramite avviso che indichi l'oggetto dell'incarico, l'eventuale compenso, le date di inizio e di termine dell'incarico, i requisiti per la candidatura;
- b) possesso di elevata professionalità correlata alla natura e ai contenuti dell'incarico, rilevabile dal curriculum e/o della posizione funzionale rivestita nell'ambito dell'Amministrazione;
- c) compatibilità dell'incarico, sia in termini temporali che di contenuto, con l'attività resa nell'ambito delle mansioni d'ufficio e con eventuali attività svolte sulla base di incarichi assegnati da altri soggetti previa autorizzazione dell'amministrazione o conferiti dalla stessa, tenuto conto anche della specifica professionalità del dipendente nella propria



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

- posizione ed esperienza professionale e degli effetti sull'immagine dell'Amministrazione regionale;
- d) assenza di conflitto di interessi come definito nella presente disciplina;
 - e) assenza, nel biennio, di sanzioni disciplinari correlate all'insufficiente rendimento.
4. Nell'attribuzione degli incarichi e nelle designazioni di cui al presente articolo è necessario che, a parità di requisiti e condizioni, si segua il criterio della rotazione e si eviti la concentrazione ingiustificata d'incarichi in capo allo stesso personale.
5. Il conferimento dell'incarico o la designazione devono risultare da atto scritto osservando comunque le particolari forme stabilite dalle leggi che lo prevedono.
6. Gli atti di conferimento d'incarichi e quelli di designazione devono essere obbligatoriamente trasmessi alla Direzione del personale.
7. Per gli incarichi conferiti o attribuiti a personale con qualifica di dirigente, il relativo compenso è corrisposto direttamente all'Amministrazione secondo la disciplina del C.C.R.L. nel tempo vigente.
8. Il dipendente cui sia stato conferito un incarico ai sensi del presente articolo ha l'obbligo:
- a) di svolgere l'attività al di fuori dell'orario di servizio e comunque al di fuori del complesso di prestazioni rese in via ordinaria e straordinaria in virtù del rapporto d'impiego pubblico;
 - b) di garantire l'assolvimento delle proprie attività istituzionali;
 - c) di non utilizzare i risultati dell'attività oggetto dell'incarico conferito dall'amministrazione per fini personali o in relazione ad altri incarichi esterni.

ART. 10 - Obbligo di comunicazione dei compensi percepiti - art . 44 comma 7

1. Ai fini della compiuta attuazione delle norme in materia di anagrafe delle prestazioni, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, commi da 11 a 16 e ss.mm.ii, i dipendenti autorizzati ad espletare incarichi sono tenuti a comunicare, anche tramite i soggetti che li conferiscono, entro quindici giorni dall'erogazione del compenso l'ammontare degli emolumenti percepiti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

SEZIONE SECONDA Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno

ART. 11 - Deroga per i dipendenti part time - art. 45 comma 1 lr 31/98

1. Il divieto, di cui al comma 1 dell'art. 44 della l.r. 31/98, non si applica ai dipendenti dell'Amministrazione Regionale con rapporto di lavoro a tempo parziale qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno.
2. I dipendenti di cui al comma 1 possono svolgere le attività oggetto di divieto assoluto per i dipendenti a tempo pieno ma sono comunque obbligati a ottenere preventivamente l'autorizzazione.
3. I dipendenti a tempo pieno che intendano essere autorizzati a svolgere un'attività ai sensi del comma 1, possono chiedere la trasformazione del rapporto a tempo parziale subordinandola all'ottenimento dell'autorizzazione.
4. Le procedure di cui ai commi precedenti sono disciplinate dall'art. 13 del presente decreto.

ART. 12 - Incompatibilità assolute: attività vietate ai dipendenti in part time (art. 45 commi 2 e 3 lr 31/98)

1. Ai dipendenti part time di cui all'art. 11 si applicano le medesime disposizioni di cui all'art. 3 della presente disciplina. I medesimi dipendenti non possono inoltre svolgere:
 - a) attività di lavoro subordinato alle dipendenze di un'altra pubblica amministrazione;
 - b) impieghi o attività di lavoro autonomo, parasubordinato o subordinato, nonché rapporti di consulenza o collaborazione, presso o per conto di soggetti che a qualsiasi titolo abbiano sottoscritto nell'ultimo quinquennio contratti con la Regione Autonoma della Sardegna;
 - c) attività di consulente, di perito o di difensore nei casi e nelle controversie in cui è controparte l'Amministrazione Regionale;
 - d) altre attività vietate da espresse disposizioni di legge.
2. Ai dipendenti iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi libero-professionali retribuiti dall'Amministrazione o dall'ente di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

appartenenza, né da enti pubblici controllati dalla Regione o da società a prevalente partecipazione dell'Amministrazione o degli enti.

ART. 13 - Procedura autorizzativa - art. 45 commi 1 e 4 l.r. 31/98

1. Il personale interessato a svolgere attività ai sensi dell'art. 11 deve inoltrare preventivamente la richiesta per il tramite del Direttore generale della struttura di appartenenza.
2. Il Direttore della struttura suddetta, entro 10 giorni, è tenuto ad esprimere parere riguardo:
 - a) la compatibilità dell'attività con le esigenze di servizio, tenuto conto anche della specifica professionalità del dipendente nella propria posizione ed esperienza professionale e degli effetti sull'immagine dell'Amministrazione regionale;
 - b) in relazione al contenuto dell'incarico stesso, i principi di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa, tenuto anche conto, in relazione all'orario di lavoro residuo da svolgere, della capacità del dipendente di assicurare il puntuale svolgimento delle attività istituzionali;
 - c) il fatto che l'attività non genera conflitto di interessi, anche solo potenziale, con le funzioni svolte dall'Amministrazione e che non si configuri uno degli ulteriori casi di incompatibilità di cui all'articolo 3.
3. Il parere del Direttore generale è trasmesso per conoscenza al personale interessato, contestualmente all'invio dello stesso alla Direzione generale del Personale.
4. La richiesta deve essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dal Servizio competente almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività soggetta ad autorizzazione.
5. In nessun caso potranno essere rilasciate autorizzazioni a sanatoria dopo l'inizio dell'attività ancorché questa sia stata previamente comunicata in qualsiasi forma.
6. La richiesta, secondo il modello, deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) denominazione del soggetto che ha proposto l'affidamento dell'incarico, relativo codice fiscale e/o partita IVA e sede, contatti del soggetto, nonché codice IPA se posseduto;
 - b) oggetto, natura, luogo di svolgimento e durata dell'incarico;
 - c) proposta di contratto o di convenzione;
 - d) modalità di svolgimento dell'incarico e data di inizio;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

e) autodichiarazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente disciplina, compresa l'assenza di conflitto di interessi anche solo potenziale e impegno a comunicare ogni variazione significativa in merito.

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione la Direzione del Personale verifica, sulla base di quanto dichiarato dal dipendente e di quanto attestato dal Direttore generale della struttura di appartenenza nel proprio parere, la sussistenza delle condizioni di cui alla presente disciplina.

8. Le richieste formulate si considerano accolte ove, entro 60 giorni dalla data di assunzione al protocollo della Direzione del Personale, non venga adottata motivata determinazione di diniego. Per le richieste di autorizzazione incomplete o prive del motivato parere del Direttore generale della struttura di appartenenza, il termine di 60 giorni decorre dalla data in cui perviene al protocollo della Direzione del Personale la documentazione mancante.

9. Le autorizzazioni sono concesse dal Direttore generale competente in materia di Personale e possono essere revocate in qualsiasi momento, nell'ipotesi di sopravvenute prevalenti esigenze di servizio o di accertata interferenza con le funzioni svolte.

SEZIONE TERZA Sanzioni

ART. 14 Sanzioni e controlli - art. 44 comma 9 e 10 l.r. 31/98

1. In caso di svolgimento di incarichi in violazione di quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia e dal presente decreto, si applicano le procedure e le sanzioni disciplinari previste dal C.C.R.L.

2. Si applicano inoltre le ulteriori sanzioni previsti dalla legge.

3. Nel caso di violazioni di cui al comma 1 del presente articolo il Direttore generale competente in materia di personale, anche su segnalazione della Direzione generale o di servizio di appartenenza del dipendente, lo diffida formalmente affinché, nel termine perentorio di 15 giorni, ponga fine alla situazione di illiceità o di incompatibilità, senza preclusione, anche in caso di ottemperanza dell'interessato, dell'azione disciplinare.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

4. In caso di prestazioni svolte dal dipendente in violazione della legislazione vigente in materia e del presente decreto, il previsto compenso, qualora non vi abbia già provveduto il soggetto erogante, dovrà essere versato dal percettore nelle casse dell'Amministrazione.
5. Le somme di cui al comma 4 sono destinate all'incremento del fondo per retribuzione di rendimento/risultato del personale secondo le modalità previste dall'Amministrazione.
6. Nel caso in cui il percettore o il soggetto erogante non provvedano al versamento, l'Amministrazione procede al recupero delle relative somme mediante trattenuta sulla retribuzione.
7. Nei confronti dei soggetti che abbiano conferito un incarico in violazione delle disposizioni di legge si applica quanto previsto dall'art. 53, commi 8 e 9 D.Lgs. n. 165 del 2001.
8. Fatto salvo quanto eventualmente previsto dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza, in qualunque momento la Direzione competente in materia di Personale e l'Ufficio Ispettivo, possono effettuare le opportune verifiche, anche a campione, al fine di accertare l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto.
9. I dirigenti e gli organi politici sono tenuti a comunicare, al servizio ispettivo e alla direzione del personale, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto, di cui siano venuti a conoscenza relativamente al personale assegnato alla struttura cui sono preposti.
10. Sono fatte salve eventuali disposizioni legislative, generali o speciali, disciplinanti la materia.

ART. 13 Garanzia del Diritto di Difesa

1. Al dipendente nei cui confronti è contestata una violazione della disposizioni in materia di incarichi di cui al presente decreto è sempre garantito l'esercizio del diritto al contraddittorio.

ART. 15 Disposizioni finali e transitorie

1. Per tutto quanto non previsto nell'articolo 44 della LR 31/98 e nel presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi retribuiti, contenute nell'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le altre norme di legge vigenti in materia.
2. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente atto si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi autorizzati.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

3. La presente disciplina trova applicazione esclusivamente nell'ambito dell'Amministrazione regionale. Gli altri Enti del sistema Regione sono tenuti ad adeguarsi in conformità al presente atto.

ART. 16 **Entrata in vigore**

1. La presente disciplina entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua emanazione ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.